

REGOLAMENTO

DELLE

SPESE DI RAPPRESENTANZA

Approvato con Deliberazione dell'Assemblea n ... del

INDICE

art. 1	Finalità del regolamento	<i>Pag.</i>	3
art. 2	Definizione di spesa di rappresentanza	“	3
art. 3	Soggetti autorizzati	“	3
art. 4	Tipologie	“	3
art. 5	Esclusioni	“	4
art. 6	Gestione amministrativa e contabile	“	4
art. 7	Rendicontazione e pubblicità	“	4
art. 8	Entrata in vigore	“	4

Art. 1 - Finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i casi nei quali è consentito il sostenimento da parte dell'A.T.A. Rifiuti n. 1 - Pesaro e Urbino (di seguito: ATA) di spese di rappresentanza, nonché i soggetti autorizzati ad effettuare tali spese, nonché le procedure, nel rispetto della normativa vigente, per la gestione amministrativa e contabile delle spese medesime.

Art. 2 - Definizione di spesa di rappresentanza

1. Sono spese di rappresentanza tutte le spese che, in stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'ATA, soddisfano l'obiettivo esigenza dell'Ente medesimo di manifestare se stesso, e le proprie attività all'esterno e di mantenere ed accrescere il proprio prestigio nel contesto sociale in cui si colloca; nonché l'interesse di ambienti e soggetti qualificati, per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali e per i vantaggi che, ad esso o alla comunità amministrata, derivano dall'essere conosciuto e apprezzato nella propria attività di perseguimento del pubblico interesse.
2. La natura e l'ammontare delle spese di rappresentanza deve contenersi in atti o manifestazioni riconducibili a criteri di ragionevolezza e congruità delle spese stesse rispetto ai fini e alle circostanze, nonché rispetto alle dimensioni e ai vincoli di bilancio dell'Ente.

Art. 3 - Soggetti autorizzati

Sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza per conto dell'Ente i seguenti soggetti:

- Presidente;
- Direttore.

Art. 4 - Tipologie

1. Nell'ambito della definizione di cui al precedente art. 2, sono in particolare considerate spese di rappresentanza quelle sostenute per:
 - a) ospitalità offerta in particolari occasioni, rientranti tra i compiti istituzionali dell'Ente, a persone investite di cariche pubbliche o rappresentative di istituzioni, enti, associazioni di alto rilievo sociale, politico, culturale, sindacale o ambientale;
 - b) offerta di generi di conforto (caffè, aperitivi, ecc.) a ospiti ricevuti dai soggetti indicati al precedente art. 3, a persone di cui alla predetta lett. a);
 - c) colazioni di lavoro e consumazioni varie, giustificate con motivazioni di interesse pubblico con ospiti che rivestono le qualifiche dei punti precedenti;
 - d) inviti, materiale pubblicitario, rinfreschi, ecc., in occasione di convegni o manifestazioni promosse dall'ATA, ai quali partecipino personalità o autorità estranee all'Ente, sempre che le spese stesse non siano comprese nei capitoli di bilancio che promuovono dette iniziative;
 - e) forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico (piccoli doni quali targhe, libri, ecc.), quando derivino per motivi di reciprocità, in occasione di rapporti ufficiali tra organi dell'ATA ed organi di altre amministrazioni pubbliche, o di soggetti, personalità e delegazioni, in visita all'ATA, oppure in occasione di visite compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali della medesima Autorità;
 - f) organizzazione di convegni, tavole rotonde o simili, in quanto sostanzialmente riferibili ai fini istituzionali dell'ATA e dirette ad assicurare il normale ed adeguato esito di dette

iniziative, comprese eventuali spese per colazioni, rinfreschi, ospitalità per gli ospiti partecipanti (relatori o conduttori), rappresentanti della stampa, della Radio e TV, escluse le spese di carattere personale;

- g) forme di ristoro (colazioni, pranzi, cene) finalizzate alla prosecuzione dei lavori oltre il normale orario, in occasione di riunioni con soggetti esterni all'ATA.

Art. 5 - Esclusioni

1. Non possono essere sostenute come spese di rappresentanza le spese estranee alle esigenze inerenti alla carica rivestita e comunque non attinenti alle funzioni istituzionali dell'ATA e con un contenuto non conforme alle caratteristiche indicate nel precedente art. 2.
2. In particolare, non rientrano fra le spese di rappresentanza:
 - oblazioni e sanzioni, sussidi e atti di mera liberalità;
 - spese di ospitalità effettuate in occasione di visite di soggetti di cui all'art. 4 in veste informale o non ufficiale;
 - omaggi, pranzi o rinfreschi offerti ad Amministratori o dipendenti;
 - ospitalità e/o pasti a favore di fornitori dell'Ente o di soggetti legati all'Ente da rapporti di tipo professionale o commerciale (affidatari di incarichi, consulenze, collaborazioni, ecc.);
 - spese connesse con l'attività politica volte a promuovere l'immagine degli amministratori e non l'attività o i servizi offerti alla cittadinanza.

Art. 6 - Gestione amministrativa e contabile

1. Il limite massimo dello stanziamento per spese di rappresentanza viene annualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio di previsione ed assegnato nel PEG al Direttore dell'Ente.
2. Le spese di rappresentanza sono liquidate dall'Economo previa presentazione di una dichiarazione del soggetto ordinatore attestante la natura di rappresentanza della spesa sostenuta, con allegata idonea documentazione giustificativa.
3. Nel caso di spese relative a pranzi o colazioni di lavoro i documenti giustificativi dovranno recare i nominativi e l'Ente di appartenenza dei soggetti invitati.
4. Le spese di rappresentanza, per motivate esigenze organizzative e di urgenza, possono essere anticipate dall'Economo, secondo la disciplina prevista dall'apposito Regolamento. Nella richiesta di anticipazione economica, deve essere dichiarata, dal soggetto ordinatore, la natura di rappresentanza della spesa.

Art. 7 - Rendicontazione e pubblicità

1. Le spese di rappresentanza sostenute nel corso di ciascun esercizio finanziario sono elencate in apposito prospetto redatto sulla base dello schema tipo approvato in conformità al disposto dall'art. 16 comma 26 del d.l. del 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, ed allegato al rendiconto della gestione. Tale prospetto è trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed è pubblicato sul sito internet dell'ATA.

Art. 8 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 2023.